

AVVOCATI
Pietro Scudeller
Nandino Scudeller

Conegliano, 18 agosto 2014

CONSULENTI DEL LAVORO
Nandino Scudeller
Pietro Scudeller
Massimo Cover
Chiara Misiti

DOTTORI COMMERCIALISTI
Franco Da Ros
Giovanna De Faveri

A TUTTI I CLIENTI
IN INDIRIZZO

Circolare n. 20/2014

Oggetto: Il contributo 'Camerale' ed il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali la C.C.I.A.A. di Treviso ed il Decreto Legge 91 del 24/06/2014 propongono due agevolazioni che riportiamo sinteticamente:

1) Bando di concorso provinciale per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle attività commerciali e degli Agenti e Rappresentanti di Commercio - Ed. 2014

Le agevolazioni previste dal bando di Concorso consistono in contributi in conto capitale (nella misura del 20 o 30% della spesa ammissibile) concessi ai sensi del Regolamento comunitario di esenzione dall'obbligo di notifica 1998/2006 ("de minimis").

Vi possono partecipare le ditte esercenti le attività di a) commercio al dettaglio con una superficie di vendita non superiore ai 400 mq; b) alberghiera (comprese le attività di affittacamere e di locanda), della ristorazione e della somministrazione; c) tabaccherie; d) edicole; e) commercio al dettaglio ambulante; f) agente e/o di rappresentante di commercio.

Gli interventi possono essere avviati a partire dal 30 aprile 2014 e conclusi entro il 30 settembre 2014.

Le domande di partecipazione devono essere spedite esclusivamente in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese" a partire dal 23 settembre 2014 ed entro il 30 settembre 2014.

Per tutti i dettagli sugli investimenti ammissibili, i requisiti e le modalità di partecipazione nonché le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande di contributo si rinvia al testo del Bando, alle Schede di intervento e ai relativi allegati pubblicati sul sito internet della CCIAA di TV.

2) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Con l'art. 18 del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014 il legislatore ha introdotto un credito d'imposta che, al ricorrere dei relativi presupposti può essere ottenuto dalle imprese (sia individuali

sia societarie). Il bonus è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte e contributi.

Possono richiedere il credito d'imposta i soggetti imprenditori (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative).

Sono agevolabili solo i beni strumentali (quindi non destinati alla commercializzazione) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.

L'investimento può essere realizzato in proprietà, in leasing finanziario (non in leasing operativo), in economia, affidato in appalto, e acquistato con patto di riservato dominio.

Le strutture produttive cui sono destinati gli investimenti devono essere ubicate in Italia (la norma verrà certamente soggetta alla censura dell'UE poiché viola palesemente il principio di libertà di stabilimento nell'ambito dell'UE e dello Spazio economico europeo).

Il credito d'imposta è pari al 15% del costo dell'investimento agevolabile, dato dal valore delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella suddetta tabella, divisione 28), realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore (esempio: investimento realizzato nel 2014: monitoraggio anni 2009/2013).

Gli investimenti devono essere realizzati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. È da ritenersi che il limite sia da considerarsi per anno d'imposta.

Il credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, non è soggetto al limite massimo di € 250.000 cui al co. 53 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 e va utilizzato in 3 quote annuali di pari importo.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del 2° periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (dall' 1/1/2016 per gli investimenti del 2014).

I datori di lavoro con attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal D.Lgs. n. 334/1999, hanno l'obbligo di documentare l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza previsti dal citato decreto legislativo.

Il credito è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all'acquisto e se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 (ossia termine di decadenza per l'accertamento fiscale), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Cordiali saluti

Studio Scudeller

